



**CITTÀ DI TRANI  
AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI  
E SERVIZI ALLE PERSONE**

**AVVISO PUBBLICO**

**PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN USO E DELLA GESTIONE  
DEL CAMPO DI CALCIO DENOMINATO “VINCENZO POVIA” DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI TRANI**

**IL DIRIGENTE 1^ AREA - UFFICIO SPORT**

**Visti:**

- il DPR n. 616/77 e nello specifico gli artt. 56 e 60;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- la Legge Regionale n. 33/2006 della Regione Puglia recante le *“Norme per lo sviluppo dello sport per tutti”*;
- il vigente *“Regolamento per la disciplina dell’uso e della gestione degli impianti sportivi comunali”* del Comune di Trani così come modificato con Delibera del C.C. n. 24 del 31/03/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Puglia del 10 marzo 2020 n. 338 avente ad oggetto l’approvazione delle *“Linee guida per la gestione degli impianti sportivi pubblici”*;
- il D.Lgs. 28 febbraio 2021 n. 38 avente ad oggetto *“Attuazione dell’articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi”*;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 31/05/2023 avente ad oggetto *“Affidamento della concessione in uso e della gestione degli impianti sportivi comunali – approvazione della “Relazione sulle modalità di gestione degli impianti sportivi comunali””*;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n° 107 del 30/10/2023 avente ad oggetto *“Impianti sportivi comunali privi di rilevanza economica - Affidamento in concessione del servizio di gestione ed uso; presa d’atto ed approvazione capitolati speciali”*;

**RENDE NOTO**

che, a partire dal 01/12/2024, il Comune di Trani intende **affidare la concessione in uso e la gestione del Campo di Calcio “Vincenzo Povia”**, assunto al patrimonio comunale, alle condizioni stabilite nel presente Avviso pubblico.

L'impianto dovrà essere utilizzato secondo le indicazioni e prescrizioni del presente Avviso, dello Schema di Convenzione (Allegato n. 5) e nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Il soggetto a cui affidare la gestione dell'impianto sarà individuato mediante la presente procedura a evidenza pubblica, svolta in ottemperanza alle "*Linee guida per la gestione degli impianti sportivi pubblici*", approvate con D.G.R. della Regione Puglia del 10 marzo 2020 n. 338, e nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, imparzialità ed economicità tra coloro che presenteranno idonei requisiti e garantiranno il perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione esplicitati nei successivi paragrafi.

La valutazione delle offerte sarà effettuata da una Commissione di esperti nel settore sportivo, tecnico ed amministrativo, che esaminerà le proposte pervenute ed individuerà il soggetto aggiudicatario secondo i criteri e i punteggi di seguito specificati.

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato l'**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base degli elementi di valutazione e dei parametri indicati nel presente Avviso.

L'affidamento della concessione in uso e gestione dell'impianto sportivo individuato è stata disposta in aderenza alle linee di indirizzo approvate con **Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 31/05/2023**.

Il Capitolato Tecnico dell'impianto, allegato materialmente e parte integrante del presente Avviso, è quello approvato con **Deliberazione della Giunta Comunale n° 107 del 30/10/2023**.

La presente **procedura di selezione** è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito anche piattaforma "*Appalti&Contratti*") accessibile all'indirizzo <https://comunetrani-appalti.maggiolicloud.it/>.

## 1. ENTE AFFIDANTE

Comune di Trani – Ufficio Sport

Via Ten. Luigi Morricco, 2 – 76125 Trani (BT)

Tel. 0883 581239 – mail: [giuseppe.papagni@comune.trani.bt.it](mailto:giuseppe.papagni@comune.trani.bt.it)

PEC: [protocollo@cert.comune.trani.bt.it](mailto:protocollo@cert.comune.trani.bt.it)

## 2. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E RIFERIMENTI NORMATIVI

Procedura aperta ad evidenza pubblica, ai sensi delle "*Linee guida per la gestione degli impianti sportivi pubblici*", approvate con D.G.R. della Regione Puglia del 10 marzo 2020 n. 338, finalizzata alla concessione in uso e all'affidamento della gestione dell'impianto sportivo denominato "Vincenzo Povia" ai sensi dell'art. 6 del vigente "*Regolamento per la disciplina dell'uso e della gestione degli impianti sportivi comunali*" del Comune di Trani, così come modificato con Delibera del C.C. n. 24 del 31/03/2016, da svolgersi secondo le modalità descritte nel presente Avviso e nello schema di Convenzione allegato, parte integrante dell'Avviso stesso.

**L'affidamento di cui al presente avviso costituisce concessione d'uso di bene pubblico indisponibile; pertanto, la procedura è esclusa dall'applicazione del Codice dei contratti, ai sensi dell'art. 181 comma 1 del D. Lgs. 36/2023.**

Tuttavia, al fine di definire le modalità di partecipazione e di affidamento alla presente procedura, si specifica che alcune disposizioni contenute nel presente Avviso sono state formulate in aderenza a quanto previsto dal citato D. Lgs. n. 36/2023 (di seguito anche "Codice"). Qualsiasi riferimento al Codice, quindi, deve essere considerato in tal senso.

La procedura è identificata dal seguente codice CPV: **92610000-0 - Servizi di gestione di impianti sportivi**.

### **3. PIATTAFORMA TELEMATICA**

#### **3.1. La piattaforma telematica di negoziazione**

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "*Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti*" disponibile al seguente indirizzo: [https://comunetrani-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare\\_doc\\_accesso\\_area\\_riserv.wp](https://comunetrani-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp).

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

### **3.2. Dotazioni tecniche**

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento *“Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica e accesso all'Area Riservata del Portale Appalti”* disponibile al seguente indirizzo: [https://comunetrani-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare\\_doc\\_accesso\\_area\\_riserv.wp](https://comunetrani-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_accesso_area_riserv.wp) che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
    - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
    - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

### **3.3. Identificazione**

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate tramite il servizio di Help-Desk dedicato agli operatori economici, raggiungibile all'indirizzo [web \[https://comunetraniappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare\\\_doc\\\_assistenza\\\_tecnica.wp\]\(https://comunetraniappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare\_doc\_assistenza\_tecnica.wp\)](https://comunetraniappalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_assistenza_tecnica.wp) o all'indirizzo di posta elettronica [service.appalti@maggioli.it](mailto:service.appalti@maggioli.it) oppure telefonicamente contattando il +39 0422 26 7755.

Si invitano i concorrenti a tener conto del tempo necessario per la registrazione e l'ottenimento delle credenziali e per il caricamento dei file e a prendere visione della "Guida per l'iscrizione ad un elenco operatori" e della "Guida per la presentazione di un'offerta telematica" disponibili al seguente indirizzo: [https://comunetrani-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare\\_doc\\_istruzioni.wp](https://comunetrani-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp).

## **4. DOCUMENTAZIONE, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **4.1. Documentazione**

La documentazione comprende:

- 1) Avviso pubblico;
- 2) Capitolato Tecnico – Progetto di servizio "Campo Povia" e allegati;
- 3) Allegato n. 1 - Modello istanza di partecipazione;
- 4) Allegato n. 2 – Modello dichiarazioni integrative al DGUE;
- 5) Allegato n. 3 - Modello Offerta Economica;
- 6) Allegato n. 4 – Schema di convenzione;
- 7) Allegato n. 5 – Protocollo di legalità tra la Prefettura – UTG di Barletta Andria Trani e il Comune di Trani per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli affidamenti di lavori servizi e forniture;
- 8) Allegato n. 6 – Modulo tracciabilità dei flussi finanziari;
- 9) Allegato n. 7 – Patto di integrità;
- 10) Allegato n. 8 – Informativa sulla Privacy;
- 11) Allegato n. 9 – Dichiarazione sostitutiva anticorruzione;
- 12) Allegato n. 10 – Nomina Responsabile esterno dei dati;
- 13) Allegato n. 11 – Elenco fornitori;
- 14) Allegato n. 12 - Dichiarazione titolare effettivo;
- 15) Allegato n. 13 – Linee guida redazione PEF;
- 16) Allegato n. 14 – Indicatori di qualità;

Tutta la documentazione relativa alla presente procedura è disponibile, per un accesso diretto, illimitato e gratuito, sul profilo della Concedente all'indirizzo web <https://www.comune.trani.bt.it/gare-e-appalti/> e sulla piattaforma telematica "Appalti&Contratti" all'indirizzo: <https://comunetrani-appalti.maggiolicloud.it/>.

## 4.2. Comunicazioni e chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza** del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara (Avviso, allegati, ecc.), pagina, paragrafo e testo su cui si richiede il chiarimento.

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti:

- pervenute oltre il termine stabilito dall'Avviso;
- generiche;
- non pertinenti;
- caratterizzate da incertezza assoluta sulla provenienza.

Il sistema non consentirà l'invio di richieste di chiarimenti oltre il termine stabilito.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza** del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

### **Non sono ammessi chiarimenti telefonici.**

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Comune di Trani e concorrenti sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la Piattaforma "*Appalti&Contratti*" e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Gli operatori che partecipano alla procedura esonerano espressamente il Comune di Trani ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema.

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni.

Salvo quanto innanzi disposto, tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante e operatori si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite la Piattaforma "*Appalti&Contratti*".

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Comune di Trani; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

## 5. OGGETTO DELLA PROCEDURA

La presente selezione pubblica, indetta in esecuzione della **Determina Dirigenziale** n. .... del ....., ha per oggetto la concessione in uso e l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo **Campo di Calcio "Vincenzo Povia"**, sito in Via Imbriani a Trani ed assunto al patrimonio comunale:

Per l'impianto così individuato, il gestore dovrà:

- a) garantire l'accesso dell'utenza con le modalità specificate nei rispettivi Capitolati tecnici;
- b) assumere i costi di luce, acqua, gas, interventi di manutenzione ordinaria, pulizia e custodia dell'impianto ottenuto in concessione e di ogni altro onere di gestione, così come definito nello Schema di Convenzione.

Si precisa che, come definito dall'art. 3, comma 1, del vigente *"Regolamento per la disciplina dell'uso e della gestione degli impianti sportivi comunali"* del Comune di Trani, l'impianto è attualmente classificato come impianto sportivo **"senza rilevanza imprenditoriale"**.

L'uso dell'impianto e degli spazi sportivi, di cui al presente Avviso Pubblico, è disciplinato dal presente atto, dalle condizioni riportate nello schema di Convenzione e da quanto definito dal *"Regolamento per la disciplina dell'uso e della gestione degli impianti sportivi comunali"* del Comune di Trani.

Il Comune di Trani si riserva la facoltà di revocare, sospendere, interrompere o modificare la procedura di affidamento senza che per ciò i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa a titolo risarcitorio.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di affidare la concessione in uso e la gestione dell'impianto anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e congrua, ovvero di non procedere con l'affidamento qualora nessuna proposta dovesse risultare soddisfacente.

## 6. FINALITÀ DELLA CONCESSIONE IN USO ED INDICATORI DI EFFICIENZA GESTIONALE

La concessione in uso dell'impianto viene effettuata per realizzare le seguenti finalità di rilevante interesse pubblico:

- a. realizzare, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale delineato dall'art. 118, ultimo comma, della Costituzione, una gestione dei servizi a valenza sociale e nello specifico di quelli relativi alla promozione di attività ricreative e sportive;
- b. utilizzare, ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 267/2000, il patrimonio comunale per la promozione dello sport che, unitamente all'effetto socializzante ed aggregativo, diventa uno strumento di miglioramento della qualità della vita a beneficio non solo della salute dei cittadini ma anche per la vita sociale della comunità;
- c. salvaguardare e implementare il patrimonio dell'impianto in oggetto e delle aree sportive;
- d. improntare l'uso dell'impianto sportivo alla massima fruibilità da parte di cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la pratica di attività sportive, ricreative e sociali al fine di raggiungere l'obiettivo di polivalenza e polifunzionalità dell'impianto;

- e. ottenere una conduzione efficiente ed efficace dell'impianto in questione;
- f. promuovere proposte finalizzate alla gestione sostenibile dell'impianto e alla valenza sociale della gestione.

## 7. DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione dell'impianto oggetto del presente Avviso avrà la durata di n. **10 (dieci) anni**.

Il termine iniziale di decorrenza dell'affidamento gestionale coinciderà con la data di consegna dell'impianto sportivo.

La concessione in uso potrà essere prorogata per garantire la continuità della gestione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure volte all'individuazione del nuovo concessionario per un massimo di 12 (dodici) mesi.

## 8. CONTRIBUTO DELL'AMMINISTRAZIONE

Trattandosi di servizio pubblico locale ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs. n. 267/2000, il Comune di Trani erogherà al concorrente risultato aggiudicatario, quale finanziamento a parziale copertura dei costi relativi alla gestione dell'impianto oggetto del presente Avviso Pubblico, il seguente contributo:

N.	Impianto sportivo	Contributo annuale	Durata concessione	Contributo complessivo
1	Campo di Calcio "Vincenzo Povia"	€ 13.803,14	10 anni	€ 138.031,40

Il contributo annuale sarà soggetto a ribasso da parte dei concorrenti ai fini della determinazione del punteggio economico di cui al successivo Paragrafo 19.

Tale contributo equivale alla differenza tra Costi ed Introiti derivante dall'apposito Piano Gestionale Tipo redatto dal Comune ed allegato materialmente nel Progetto di servizio dell'impianto oggetto della presente procedura.

Il contributo sarà erogato, nella misura pari all'importo di aggiudicazione, in rate trimestrali posticipate e rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata della Convenzione.

Con il provvedimento per la determinazione del costo dei servizi pubblici a domanda individuale, l'Amministrazione può prevedere **sconti o agevolazioni** da realizzarsi mediante una contribuzione in conto tariffe parametrata alla prevedibile differenza di gettito derivante dagli abbattimenti disposti. Tale contribuzione non potrà, in ogni caso, superare il 25% del contributo previsto per ciascun impianto sportivo.

## 9. CONVENZIONE

La gestione sarà disciplinata dai disposti di cui all'*Allegato n. 4 – Schema di convenzione*, dai contenuti del presente Avviso, dai Progetti di servizio e dell'Offerta Tecnica presentata dal concorrente che risulterà aggiudicatario della concessione.

Costituiscono parte sostanziale ed integrante della Convenzione, le disposizioni contenute nel Protocollo di legalità (Allegato n. 5) e nel Patto di integrità (Allegato n. 7), la cui violazione costituisce causa di risoluzione di diritto della Convenzione stessa.

## **10. PRESTAZIONE DI GARANZIE**

### **10.1. Cauzione provvisoria**

L'offerta dev'essere corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a 2% del contributo complessivo previsto e precisamente di importo pari a **€ 2.760,63**.

In ordine alla modalità di versamento ed alle riduzioni, è operato integrale rinvio all'articolo 106, comma 8, del Codice Appalti.

La garanzia provvisoria è prestata a garanzia dell'impegno, da parte del Concessionario, alla stipula della Convenzione, contestualmente alla quale ne viene disposto lo svincolo da parte dell'Amministrazione nei suoi confronti.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente (PagoPA), presso la Tesoreria Comunale di Trani - IBAN: IT62 D054 2404 2970 0000 0000 224.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che: a) svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; b) è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; c) abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto della Convenzione e del soggetto garantito (Stazione Appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo di presentazione dell'offerta;

- e) prevedere espressamente:
1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
  2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
  3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5, del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra, una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice, l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a. **Riduzione del 30%** in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. **Riduzione del 50%** in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. **Riduzione del 20%** in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: UNI/PdR 125; UNI ISO 37001; Rating di Legalità. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile – e, quindi, è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare garanzie al pubblico o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **10.2. Cauzione definitiva ed assicurazioni.**

A seguito dell'aggiudicazione e prima della sottoscrizione della Convenzione, il Concessionario dell'impianto sportivo dovrà costituire una garanzia definitiva pari al 10 % del valore decennale della Concessione per l'adempimento di tutte le obbligazioni pattizamente assunte e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, secondo le modalità di cui all'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023.

Ai fini della gestione dell'impianto sportivo, il Concessionario assumerà ogni responsabilità per casi di infortunio o di danni arrecati a persone, cose od animali in dipendenza di fatti, mancanze, trascuratezze di qualsiasi tipo attinenti all'esecuzione degli adempimenti di gestione dell'impianto.

Il Comune di Trani declina ogni e qualsiasi responsabilità e pretesa fatta valere nei suoi confronti per eventuali diritti di terzi in ordine all'esecuzione del servizio in oggetto nel suo complesso ed in particolare per eventuali incidenti a persone o cose che potessero verificarsi in questione a causa di fatti posti in essere dal personale del Concessionario.

Il Concessionario, prima della stipula della Convenzione, dovrà inoltre dimostrare di essere provvisto delle coperture assicurative previste all'interno del Capitolato tecnico dell'impianto in oggetto.

Copia delle polizze, bancarie ed assicurative, dovrà essere trasmessa al Comune entro la data di stipula della Convenzione per le preventive verifiche d'ufficio.

La mancata presentazione delle polizze comporterà la revoca dell'aggiudicazione.

## **11. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

In attuazione dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38, della Legge Regionale 4 dicembre 2006, n. 33 nonché dell'art. 6 del Regolamento Comunale citato, possono partecipare alla presente procedura i seguenti soggetti, **in forma singola o associata**, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli:

- a. Società ed Associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro ed iscritte al registro CONI;
- b. Enti di promozione sportiva e Discipline sportive associate riconosciuti dal CONI;
- c. Federazioni sportive riconosciute dal CONI.

A pena di **esclusione** i partecipanti, in forma singola, associata e consorziata, non dovranno in ogni caso aver rinunciato durante la gestione di impianti sportivi alla gestione stessa o avere subito procedure di decadenza o revoca di concessioni di impianti sportivi ovvero di risoluzione dei relativi contratti per fatti addebitabili al gestore. Tale requisito dovrà essere posseduto da ciascun soggetto costituente il raggruppamento, dal consorzio e da ciascun soggetto consorziato espressamente indicato dal Consorzio quale esecutore del servizio.

I soggetti interessati dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023. Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice costituiscono cause di esclusione automatica. La

sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con il concorrente.

In caso di costituzione di un raggruppamento temporaneo di Associazioni/Società Sportive e/o operatori economici, la capogruppo mandataria dovrà essere una Associazione o Società Sportiva, considerata la *ratio* della norma che sottende l'odierna procedura.

Le Associazioni e Società sportive precedentemente concessionarie di impianti sportivi comunali che si trovino in situazione di irregolarità nei confronti dell'Amministrazione Comunale, possono partecipare a condizione che, prima della stipula contrattuale, risultino sanate le eventuali posizioni debitorie, anche con polizza fideiussoria a copertura di tutte le somme dovute per canoni di concessione arretrati, occupazione senza titolo, utenze pregresse e tributi comunali.

### ***Self cleaning***

Un concorrente che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure di ravvedimento (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, il concorrente indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, il concorrente adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, il concorrente non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni al concorrente.

Non può avvalersi del *self-cleaning* il concorrente escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### ***Altre cause di esclusione***

Sono altresì esclusi i concorrenti che:

—abbiano affidato incarichi retribuiti a dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri, autoritativi o negoziali, per conto dell'Amministrazione concedente, in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165;

- abbiano rifiutato di accettare le clausole contenute nel Protocollo di legalità al quale il Comune di Trani ha formalmente aderito e nel Patto di integrità approvato dal Comune, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, comma 17, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e 83-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 159/2011;
- abbiano, alla data di pubblicazione del presente Avviso, controversie pendenti nel settore sportivo ovvero esposizioni debitorie con l'Amministrazione, fatta salva la dimostrazione di transazioni già concluse con l'Ente ed onorate in tutte le loro obbligazioni;
- abbiano ricevuto diffide dall'Amministrazione Comunale per comportamenti non adeguati al particolare servizio da svolgere;
- si siano resi responsabili di fattispecie dalle quali derivi la sanzione della incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

### **11.1. Requisiti di idoneità**

I concorrenti dovranno dimostrare di:

- a) **essere affiliati ad una Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal CONI**, ovvero ad un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI.

In caso di raggruppamento temporaneo tale requisito deve essere posseduto dalla mandataria. Il citato requisito, inoltre, non è richiesto per le Federazioni sportive nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione, che, in caso di raggruppamento temporaneo, possono comunque rivestire il ruolo di mandatarie.

Tali requisiti dovranno essere comprovati:

1. per le Associazioni e Società sportive dilettantistiche: documentazione attestante l'iscrizione al registro del CONI.
2. per le Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed Enti di Promozione: documentazione attestante l'esistenza del riconoscimento del CONI.

### **11.2. Requisiti di capacità economico-finanziaria**

- b) **possesso di idonea copertura assicurativa RC-T per Associazioni sportive**, in corso di validità, per il massimale di € 2.000.000,00.

La comprova di tale requisito è fornita mediante la produzione della relativa polizza e, a pena di esclusione, dell'eventuale dichiarazione di impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza nel caso in cui il valore attuale fosse inferiore al valore previsto.

## **12. SOPRALLUOGO FAVOLTATIVO**

Il sopralluogo all'impianto **non è obbligatorio**.

I soggetti partecipanti, prima della presentazione dell'offerta, possono tuttavia effettuare, con il personale comunale incaricato, uno specifico sopralluogo all'impianto al fine di assumere tutte le informazioni ritenute necessarie alla formulazione dell'offerta.

Ciascun offerente potrà concordare il sopralluogo con l'Ufficio Sport del Comune di Trani, inviando apposita richiesta ai recapiti indicati all'art. 1 del presente Avviso Pubblico, recante ad oggetto: "AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN USO E DELLA GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO DENOMINATO "VINCENZO POVIA" DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI TRANI- RICHIESTA SOPRALLUOGO".

Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante o delegato dell'offerente purché appartenente all'associazione/raggruppamento partecipante alla procedura.

Sarà acquisita firma di avvenuta presenza.

### **13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti sono esenti dal pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo quanto previsto dalla delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023.

### **14. TERMINE E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 12:00 del giorno 06 settembre 2024** a pena di irricevibilità.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Al fine della presentazione delle offerte, gli operatori economici devono:

- accedere al Portale di eProcurement;
- individuare la procedura di gara, attraverso la voce "Elenco Bandi di gara" nell'Area personale;
- selezionare il tasto "Presenta offerta", posto in fondo alla pagina;
- inserire i dati richiesti dalla procedura, seguendo gli step "Inizia compilazione offerta", "Busta Amministrativa", "Busta Tecnica", "Busta Economica", "Riepilogo", "Conferma e invio offerta".

Per una corretta presentazione dell'offerta, l'operatore economico prende visione della "Guida alla presentazione delle offerte telematiche".

Si invitano gli operatori economici ad indicare - in fase di registrazione - un indirizzo di posta elettronica, preferibilmente certificata, quale indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, nonché la documentazione sottoscritta da enti terzi, ma ascrivibile all'operatore economico partecipante (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fideiussioni, referenze bancarie, certificazioni di qualità, dichiarazioni

sostitutive di possesso dei requisiti generali soggettivi) dovranno essere sottoscritte con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, fatto salvo quanto disposto dall'art. 38 del DPR n. 445/2000.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come **rinuncia del concorrente** alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

## 15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Alla presente procedura è applicabile il soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D. Lgs. n. 36/2023.

Con il soccorso istruttorio possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non anche quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza, incompletezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara che non sveli carenze dei requisiti sostanziali che dovevano essere attestati dalla dichiarazione non prodotta o dalla documentazione non allegata. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze, le incompletezze e le irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di n. 7 (sette) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione. La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato.

L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di n. 7 (sette) giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## **16. CONTENUTO DELLA BUSTA DOCUMENTAZIONE**

L'operatore economico inserisce sulla piattaforma "*Appalti&Contratti*" per compilare o allegare la seguente documentazione:

1. domanda di partecipazione;
2. DGUE XML Response;
3. dichiarazioni integrative al DGUE;
4. garanzia provvisoria;
5. eventuali ulteriori certificazioni per la riduzione della garanzia provvisoria;
6. documento attestante il pagamento dell'imposta di bollo;
7. documentazione in caso di avvalimento di cui al paragrafo 14.4;
8. documentazione per i soggetti associati di cui al paragrafo 14.5;
9. Patto di Integrità;
10. Protocollo di Legalità;
11. Elenco fornitori;
12. Dichiarazione titolare effettivo;
13. Informativa sulla privacy;
14. Dichiarazione sostitutiva (anticorruzione);
15. Dichiarazione familiari conviventi per l'antimafia.

### **16.1. Domanda di partecipazione**

La domanda di partecipazione è integrata con il Documento di gara unico europeo e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta preferibilmente compilando *l'Allegato 1 – Modello Istanza di*

### ***partecipazione.***

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla Commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente rende le dichiarazioni indicate e, nello specifico:

- 1) *Dichiarazioni in caso di partecipazione in forma associata o in più forme diverse;*
- 2) *Dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale ed altre cause di esclusione;*
- 3) *Dichiarazioni relative al possesso dei requisiti speciali e mezzi di prova;*
- 4) *Ulteriori dichiarazioni;*
- 5) *Autorizzazioni e le ulteriori dichiarazioni ai fini dell'accesso, delle comunicazioni e del trattamento dei dati.*

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

## **16.2. Documento di Gara Unico Europeo**

Il concorrente presenta il Documento di gara unico europeo (DGUE), di cui all'art. 91 comma 3 del Codice.

Il modello di formulario di DGUE è stato adottato con Regolamento di esecuzione UE 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 3/16 del 6 gennaio 2016, in conformità a quanto previsto dall'art. 2 del citato Regolamento.

Il DGUE dovrà essere compilato attraverso l'applicazione cloud di Maggioli M-DGUE, che permette la compilazione del file XML Response conforme alle specifiche e DGUE IT definite da AgID consentendo agli utenti di trattare i file mediante un'interfaccia di semplice e chiaro utilizzo.

Una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

Ciascun Operatore Economico può partecipare alla gara compilando l'XML Response.

In caso di partecipazione in RTI dovrà essere prodotto un file XML Response per ogni componente del raggruppamento; dovrà essere prodotto un XML Response anche per eventuali soggetti ausiliari; in caso di consorzi, dovrà essere prodotto un XML Response dal consorzio e dalle consorziate designate per l'esecuzione di lavori.

Il file XML Response dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione, con firma digitale valida dal Legale Rappresentante dell'Impresa concorrente o da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia della relativa procura.

### **16.3. Dichiarazioni integrative al DGUE**

Ciascun concorrente rende le seguenti **dichiarazioni integrative**, anche rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, preferibilmente secondo l'**Allegato n. 2 – Modello dichiarazioni integrative**.

Nel caso di associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la dichiarazione deve essere resa e sottoscritta digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio.

La dichiarazione può essere firmata digitalmente anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata la relativa procura in originale o in copia autentica notarile, salvo che i relativi poteri non compaiano sul certificato della C.C.I.A.A..

Con la dichiarazione integrativa l'operatore economico rende le dichiarazioni indicate e nello specifico:

- 1) *Dichiarazioni ai fini dell'individuazione dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice*
- 2) *Dichiarazioni relative all'assunzione di specifici impegni in materia di tutela del lavoro e parità di genere e generazionale*
- 3) *Dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale ed altre cause di esclusione*
- 4) *Dichiarazioni in caso di adozione di misure di self-cleaning;*
- 5) *Dichiarazioni in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale;*
- 6) *Dichiarazioni in caso di sottoposizione a sequestro/confisca;*
- 7) *Dichiarazioni relative al possesso dei requisiti speciali e mezzi di prova in capo al singolo operatore economico*
- 8) *Ulteriori dichiarazioni.*

Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte digitalmente secondo le modalità riportate al paragrafo 15.1.

Le dichiarazioni integrative sono presentate, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi;
- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari costituiti e consorzi stabili:
  - dalla mandataria/capofila/mandante/consorzio stabile;
  - da ciascuna delle consorziate esecutrici;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c):
  - dal consorzio
  - dalle consorziate esecutrici;
- nel caso di ricorso all'avvalimento, da ciascuna ausiliaria.

Le reti d'impresa si conformano alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

#### **16.4. Documentazione a corredo**

Il concorrente allega:

- 1) Copia della **polizza assicurativa RC-T per Associazioni sportive** ed eventuale dichiarazione di impegno da parte dell'impresa assicuratrice ad adeguare il valore della polizza nel caso in cui il valore attuale fosse inferiore al valore previsto;
- 2) **Documento attestante la garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore qualora non presente all'interno della polizza stessa, di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
- 3) **Documento attestante il pagamento dell'imposta di bollo**;
- 4) **Protocollo di legalità tra la Prefettura – UTG di Barletta Andria Trani e il Comune di Trani** sottoscritto per accettazione;
- 5) **Modulo tracciabilità dei flussi finanziari**;
- 6) **Patto di integrità**;
- 7) **Informativa sulla Privacy**;
- 8) **Dichiarazione sostitutiva anticorruzione**;
- 9) **Nomina Responsabile esterno dei dati**;
- 10) **Elenco fornitori**;
- 11) **Dichiarazione titolare effettivo**.

I documenti elencati dal n. 6) al n. 13) sono prodotti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei da costituire, da tutti gli operatori economici raggruppandi o associati;
- nel caso di raggruppamenti temporanei costituiti:
  - dalla mandataria;
  - da ciascuna mandante.

#### **16.5. Documentazione ulteriore per i soggetti associati**

**Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti delle parti delle attività che saranno eseguite dai singoli concorrenti riuniti o associati.

#### **Per i raggruppamenti temporanei non ancora costituiti**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà la Convenzione in nome e per conto delle mandanti;
  3. dichiarazione delle parti delle parti delle attività che saranno eseguite dai singoli concorrenti riuniti o associati.

## **17. CONTENUTO OFFERTA TECNICA**

L'operatore economico dovrà caricare sulla piattaforma inserendola nella "*Busta Tecnica*" la documentazione di seguito elencata, in formato elettronico, con l'apposizione della firma digitale del legale rappresentante ovvero del soggetto legittimato.

Nel caso di documenti analogici, essi dovranno essere trasformati in copia informatica e, successivamente, firmati dal legale rappresentante della ditta partecipante ovvero da soggetto legittimato, nel rispetto dell'art. 22, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o dell'art. 23-bis del D.Lgs. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici), nonché delle "*Regole tecniche*" di cui all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005:

La Busta B - Offerta Tecnica dovrà contenere un **progetto tecnico-gestionale**, completo e dettagliato (non oltre 50 facciate formato A4, carattere Calibri 11) in originale e in lingua italiana, dal quale si rilevi:

- a) una **presentazione** del soggetto candidato dalla quale si evincano:
  1. la sede del concorrente;
  2. il numero complessivo di tesserati alla data del presente Avviso (nel caso di raggruppamento, si terrà conto del numero complessivo);
  3. il livello delle competizioni di livello agonistico che verranno svolte nell'impianto (nel caso di raggruppamento, si terrà conto del livello più alto);
- b) un **piano degli eventuali interventi migliorativi**, in cui risultino indicati le eventuali opere (infrastrutture, arredi, tecnologie informatiche ed attrezzature tecnologiche) che s'intendono realizzare presso la struttura sportiva in concessione e gli investimenti che il gestore s'impegna a destinare agli stessi. La valutazione sarà effettuata con riferimento agli interventi migliorativi e agli investimenti (per le opere strutturali, per gli arredi e le attrezzature sportive e per le tecnologie innovative). Si segnalano di seguito, a mero titolo informativo, alcuni interventi minimi che si rendono opportuni per massimizzare l'utilizzo del Campo di Calcio "Vincenzo Povia":
  - Rifacimento illuminazione;
  - riqualificazione spogliatoi;
  - rifacimento recinzione.
- c) una **breve relazione da cui si evinca l'esperienza e la qualifica** del soggetto candidato nella gestione e custodia di impianti sportivi e nell'organizzazione di eventi e manifestazioni sportive, con particolare

attenzione alla multidisciplinarietà garantita nella gestione dell'impianto. Nello specifico, verranno valutate:

1. l'esperienza di gestione e custodia, dimostrata attraverso attestazioni positive di gestione e custodia di impianti sportivi, dell'intera compagine o della mandataria;
2. il numero di diverse discipline riconosciute di preminente interesse nazionale che il candidato intende garantire;

d) un **piano di utilizzo della struttura sportiva**: pianificazione annuale, mensile e settimanale delle attività, in cui risultano indicate le attività sportive e gli eventi sportivi attinenti alla tipologia dell'impianto per il quale si partecipa.

La valutazione sarà effettuata con riferimento ai seguenti elementi, indicati in ordine decrescente di importanza:

- numero di ore dedicate alle attività sportive;
- numero di eventi sportivi;
- numero di eventi spettacolari;
- rilevanza internazionale, nazionale o locale degli eventi sportivi e spettacolari.

e) un **piano di conduzione, gestione e custodia della struttura sportiva** in cui risultino indicate le attività di manutenzione previste a tutela della struttura sportiva comunale e lo scadenziario degli interventi, fermo restando l'obbligo del Gestore di attenersi alle prescrizioni del Programma di conduzione e manutenzione di un impianto sportivo tipo, richiamato dall'art. 2 del presente disciplinare.

La valutazione sarà effettuata con riferimento ai seguenti elementi, indicati in ordine decrescente di importanza:

- attività previste a tutela della struttura sportiva comunale;
- scadenziario delle stesse.

f) offerta di **eventuali ulteriori gratuità** rispetto a quelle previste nel Capitolato tecnico, valutata con riferimento al seguente elemento di valutazione:

- aumento del numero di soggetti disagiati di età inferiore a 14 anni, rispetto a quello previsto nel Capitolato tecnico, che gli uffici competenti potranno segnalare per la frequenza gratuita ai corsi didattici organizzati durante l'anno presso l'impianto in concessione.

## 18. CONTENUTO OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà indicare a sistema l'importo offerto e, **a pena di esclusione**, inserire la seguente documentazione nell'apposita sezione della "*Busta economica*":

a) **dichiarazione di offerta** formulata secondo l'**Allegato n. 3 – Modello di offerta economica** in cui dovrà essere indicata la dichiarazione di ribasso percentuale unico che **verrà applicato sull'importo del contributo annuo**;

b) un **Piano Economico-Finanziario (PEF)** nell'apposito campo denominato "*Allegato economico*", firmato digitalmente e redatto secondo le indicazioni contenute nell'*Allegato n. 13 – Linee guida redazione PEF*.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

La percentuale di ribasso deve essere espressa in cifre e in lettere, in caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello in lettere prevarrà quest'ultimo.

Nel caso di discordanza tra il ribasso indicato a sistema e quello riportato nel modello allegato farà fede quest'ultimo.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.

Gli importi, anche se dichiarati, da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall'Italia, devono essere espressi in euro.

La predetta dichiarazione deve essere sottoscritta:

- dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.
- da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il RTI nel caso di RTI non ancora costituito.
- dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel caso di RTI già costituiti.

Nel caso in cui detta dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.

## 19. CRITERI E METODI DI VALUTAZIONE

La valutazione dell'offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

COMPONENTI L'OFFERTA	PUNTEGGIO MASSIMO
OFFERTA TECNICA	80
OFFERTA ECONOMICA	20
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

La procedura verrà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio totale.

### 19.1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione riportati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità (D) spettante alla Commissione giudicatrice e punteggi tabellari (T), vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

OFFERTA TECNICA				
SUB.	CRITERIO	Punti DISCREZIONALI	Punti TABELLARI	PUNTI max
a)	Presentazione			25
a.1	Sede		<ul style="list-style-type: none"><li>• Italia: <b>1 pt</b></li><li>• Provincia BAT: <b>3 pt</b></li><li>• Comune di Trani: <b>5 pt</b></li></ul>	5
a.2	Numero di tesserati (alla data del presente Avviso)		<ul style="list-style-type: none"><li>• da 1 a 50 iscritti: <b>3 pt</b></li><li>• da 51 a 150 iscritti: <b>6 pt</b></li><li>• Oltre 150 iscritti: <b>10 pt</b></li></ul>	10
a.3	Livello		<ul style="list-style-type: none"><li>• Locale: <b>3 pt</b></li></ul>	10

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regionale: <b>6 pt</b></li> <li>• Nazionale: <b>10 pt</b></li> </ul>	
<b>b)</b>	<b>Piano degli interventi migliorativi</b>	20		<b>20</b>
<b>c)</b>	<b>Esperienza e qualifica</b>			<b>10</b>
c.1	Gestione e custodia di impianti sportivi		<ul style="list-style-type: none"> <li>• da 0 a 1 anno: <b>1 pt</b></li> <li>• da 2 a 4 anni: <b>3 pt</b></li> <li>• oltre 5 anni: <b>5 pt</b></li> </ul>	5
c.2	Numero di diverse discipline garantite		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Solo 1: <b>1 pt</b></li> <li>• da 2 a 4: <b>3 pt</b></li> <li>• oltre 5: <b>5 pt</b></li> </ul>	5
<b>d)</b>	<b>Piano di utilizzo della struttura sportiva</b>	10		<b>10</b>
<b>e)</b>	<b>Piano di conduzione, gestione e custodia della struttura sportiva</b>	10		<b>10</b>
<b>f)</b>	<b>Offerta di eventuali ulteriori gratuità (par. 4, lett. b))</b>		<i>Per ogni ulteriore soggetto disagiato: <b>0,5 pt</b></i>	<b>5</b>
<b>TOTALE</b>				<b>80</b>

È prevista una soglia minima di sbarramento **pari a 50 (cinquanta)** per il punteggio tecnico complessivo.

Il concorrente sarà escluso dalla procedura nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

La predetta "soglia di sbarramento" è finalizzata ad eliminare offerte tecniche inidonee al raggiungimento dell'obiettivo finale perseguito dall'Amministrazione comunale. La selezione è disciplinata da disposizioni che assegnano prevalenza agli elementi qualitativi dell'offerta.

L'eventuale accertamento di carenza e/o significative difformità qualitative, nei limiti su indicati, sarà seguito da un provvedimento di non ammissione alla fase successiva.

L'esclusione, in tale ipotesi, è riconducibile ad un potere-dovere della Stazione Appaltante.

## **19.2. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo dei punteggi discrezionali (D) dell'offerta tecnica**

A ciascuno degli elementi qualitativi dell'offerta tecnica ogni commissario componente della Commissione attribuisce un punteggio discrezionale mediante un coefficiente, variabile tra 0 e 1, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicato:

<b>Giudizio</b>	<b>Coefficiente</b>	<b>Valutazione</b>
ottimo	da 0,81 a 1,00	<i>Trattazione eccellente</i>
distinto	da 0,61 a 0,80	<i>Trattazione completa</i>

buono	da 0,41 a 0,60	<i>Trattazione esauriente</i>
discreto	da 0,21 a 0,40	<i>Trattazione sintetica</i>
sufficiente	da 0,01 a 0,20	<i>Trattazione sufficiente</i>
insufficiente	0,00	<i>Trattazione insufficiente</i>

La Commissione calcola il coefficiente unico per ogni elemento esaminato sulla base della **media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari** all'offerta in relazione al sub-criterio in esame.

Il risultato sarà arrotondato a 2 decimali.

### 19.3. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la **formula bilineare**:

$$C_i (\text{per } A_i \leq A_{soglia}) = X * \left( \frac{A_i}{A_{soglia}} \right)$$

$$C_i (\text{per } A_i > A_{soglia}) = X + (1,00 - X) * \left[ \frac{A_i - A_{soglia}}{A_{max} - A_{soglia}} \right]$$

e dove:

- $C_i$  = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
- $A_i$  = ribasso percentuale del concorrente i-esimo
- $A_{soglia}$  = media percentuale dei valori del ribasso percentuale offerto dai concorrenti
- $X = 0,85$
- $A_{max}$  = valore del ribasso più conveniente

Il punteggio economico, pertanto verrà attribuito mediante la seguente formula:

$$PE_i = C_i * 20$$

dove:

$PE_i$  = punteggio assegnato all'elemento di valutazione "prezzo"

### 19.4. Metodo per il calcolo dei punteggi

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo **aggregativo compensatore** in aderenza alle linee Guida emanate dall'ANAC.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$PTot_i = PTec_i + PE_i$$

In cui:

$$PTec_i = (C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n) + \Sigma PT_i$$

Dove:

**PTot<sub>i</sub>** = punteggio concorrente *i*;

**PTec<sub>i</sub>** = punteggio attribuito all'offerta tecnica del concorrente *i*;

**CD(a)<sub>i</sub>** = coefficiente criterio di valutazione discrezionale (a), del concorrente *i*;

**CD(b)<sub>i</sub>** = coefficiente criterio di valutazione discrezionale (b), del concorrente *i*;

**CD(n)<sub>i</sub>** = coefficiente criterio di valutazione discrezionale (n), del concorrente *i*;

**Pa** = peso criterio di valutazione discrezionale (a);

**Pb** = peso criterio di valutazione discrezionale (b);

**Pn** = peso criterio di valutazione discrezionale (n);

**ΣPT<sub>i</sub>** = sommatoria dei punteggi tabellari attribuiti al concorrente *i*;

**PE<sub>i</sub>** = punteggio attribuito all'offerta economica del concorrente *i*.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

La Stazione Appaltante si riserva di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida. In questo caso, ciascun commissario esprimerà un giudizio discrezionale sulla singola offerta senza rapportarla al giudizio eccellente.

Non si procederà alla riparametrazione qualora vi sia una sola offerta valida.

## 20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo il **giorno 10 settembre 2024, alle ore 10:00**, presso l'Ufficio Sport del Comune di Trani, sito in Via Tenente Luigi Morriconi n.2 a Trani (BT) e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega.

In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo piattaforma telematica e/o PEC **almeno due giorni prima** della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

## **21. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Il Seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 15, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

## **22. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La Commissione Giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative all'assunzione ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione a comprova.

La composizione della Commissione Giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale, all'indirizzo <https://www.comune.trani.bt.it/gare-e-appalti/>, nella sezione "Amministrazione trasparente" nonché nell'apposita sezione della Piattaforma, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si riserva la facoltà di avvalersi dell'ausilio della Commissione Giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa

### **23. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La Commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 19.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della Stazione Appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 5 giorni dalla richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 4.2. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Ove permanga *l'ex aequo* la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La Stazione Appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 4.2.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;

- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

## 24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

In qualsiasi caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi eventualmente della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP **esclude** le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

## 25. AGGIUDICAZIONE ED ULTERIORI INFORMAZIONI

La proposta di aggiudicazione è avanzata dalla Commissione Giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa risultante dalla sommatoria dei punteggi sopra definiti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il Comune di Trani si riserva, a suo insindacabile giudizio, di revocare la selezione oggetto del presente atto ovvero di non procedere all'affidamento in concessione dell'impianto sportivo per motivi di pubblico interesse; in tali casi i concorrenti non potranno vantare diritti o pretese alcuna, né per il fatto di avere presentato offerta né per effetto del mancato affidamento.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Avviso ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La convenzione è stipulata non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario, la data di stipula della Convenzione può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione della Convenzione; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione della Convenzione, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sul valore complessivo della concessione, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula della Convenzione non avviene nel termine suindicato per fatto della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali già sostenute.

Se la stipula della convenzione non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario, ciò può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula della Convenzione al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

La Convenzione è stipulata in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Sono a carico del Concessionario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

È fatto assoluto divieto al soggetto che verrà individuato come affidatario di procedere alla subconcessione della gestione di ciascun impianto sportivo.

La buona gestione e conduzione dell'impianto in concessione, senza pregiudizio per il patrimonio sportivo comunale, è condizione necessaria per il mantenimento della concessione in uso.

Le tariffe di utilizzo dell'impianto che l'affidatario dovrà applicare all'utenza sono quelle stabilite nel tariffario vigente predisposto dagli uffici competenti ed approvato dalla Giunta Comunale.

Per tutto ciò che non viene disposto dal presente Avviso Pubblico, si rimanda integralmente al *"Regolamento per la disciplina dell'uso e della gestione degli impianti sportivi comunali"* del Comune di Trani così come modificato con Delibera del C.C. n. 24 del 31/03/2016.

## **26. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ**

1. Ai sensi del Protocollo di Legalità tra la Prefettura di Barletta Andria Trani e il Comune di Trani sottoscritto in data 22 Febbraio 2022, in estensione ai casi previsti dalla normativa vigente, nell'ipotesi in cui le Prefetture non abbiano rilasciato l'informazione antimafia nei termini di cui all'art. 92, comma 2 del D. Lgs. n. 159/ 2011, il contratto verrà sottoposto a condizione risolutiva espressa così come previsto dall'art. 1456 del Codice Civile con l'applicazione delle penali previste dall'art. 3 co-4 del Protocollo. Il Comune di Trani, firmatario, ai sensi dell'art. 94, comma 3, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i.,

non procederà alle revoche o alle risoluzioni di cui ai precedenti articoli, dandone espressa comunicazione al Prefetto, nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi brevi;

2. l'aggiudicatario è obbligato a comunicare al Comune di Trani l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture di materiali e prestazione di servizi, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Tale comunicazione dovrà essere prodotta in formato elettronico (sulla base del modulo all' uopo elaborato e pubblicato nella sezione on line "Modulistica" del website dell'Ente) allo scopo di agevolare l'elaborazione delle informazioni sia nei confronti delle società, degli amministratori che dei dipendenti;
3. l'aggiudicatario è obbligato ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa che consente la risoluzione immediata nel caso in cui emergano informazioni antimafia interdittive a carico del subcontraente;
4. l'aggiudicatario dovrà impegnarsi a comunicare tempestivamente, oltre che alla Prefettura nei termini di cui all'art. 86 comma 3 del Codice Antimafia, al Comune di Trani ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle sue imprese subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico. In particolare, qualora le imprese siano:
  - a) di diritto estero senza una stabile organizzazione in Italia, fermo restando quanto previsto dall'art.85 comma 2 ter D. Lgs. n. 159/2011, le stesse si impegnano a produrre in fase di partecipazione alla gara l'atto di costituzione dell'impresa, a condizione che la società sia nata da meno di 5 anni. Di contro se l'impresa è stata fondata da più anni, i titolari si impegnano a fornire gli atti relativi ai passaggi di quote del capitale occorse nell'ultimo quinquennio;
  - b) riconducibili a trust di diritto italiano, questi ultimi forniranno tutti i dati identificativi in virtù dell'obbligo previsto dall'art. 21, comma 3 del D. Lgs. 25.05.2017 nr. 90 (comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust). Qualora si tratti di trust di diritto straniero, analogamente, la proprietà si impegna a produrre l'atto di costituzione dello stesso, con traduzione asseverata in lingua inglese;
  - c) di proprietà di società fiduciarie, queste ultime si impegnano a rendere disponibili i dati dei fiducianti. La Prefettura U.T.G. di Barletta Andria Trani, al solo scopo di tutelare comunque tale figura e le finalità previste dal legislatore della normativa in vigore, si impegna a non rendere ostensibili i dati in parola e metterli a disposizione esclusivamente per operare i controlli atti a scongiurare le infiltrazioni mafiose.
5. L'impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 del D.L. 26/6/2014 nr. 90 convertito nella legge 11/8/2014 nr. 114, la risoluzione immediata del contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura di Barletta Andria Trani le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni dei Prefetti, sarà applicata, a carico del soggetto destinatario dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto. Il Comune di Trani potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

6. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 del D.L. 26/6/2014 nr. 90 convertito nella legge 11/8/2014 nr. 114, la risoluzione/revoca immediata del contratto in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
- a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
  - b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
  - c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati.
7. In caso di mancata comunicazione di cui alle precedenti clausole il Comune di Trani applicherà una penale da un minimo dell'uno per mille ad un massimo del cinque per mille del valore del contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni. La misura complessiva della penale applicabile non potrà superare il 10% dell'importo del contratto, pena la risoluzione del contratto in danno all'Impresa. L'applicazione della penalità non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Comune di Trani a causa delle inosservanze e dei ritardi imputabili all' Impresa. La penale sarà versata al Comune di Trani con bonifico eseguito presso il Tesoriere dell'Ente. In nessun caso la risoluzione del contratto, comporta obblighi di carattere indennitario e risarcitorio a carico del Comune di Trani, fatto salvo pagamento dell'attività eventualmente prestata fino a quel momento.

## **27. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

La concessione di ciascun impianto sportivo è sottoposta agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

A tal fine, il Concessionario comunica alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio-relativo alla presente procedura;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro, così come previsto dall'art. 6, comma 4, della Legge n. 136/2010.

Stante il disposto dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.a., comportano la risoluzione di diritto e con effetto immediato della Convenzione.

In occasione di ogni pagamento al Concessionario o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **28. CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI.**

Nello svolgimento delle attività oggetto della Convenzione, è fatto obbligo al Concessionario di rispettare i principi e, per quanto compatibili, i doveri di condotta contenuti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62 del 6.04.2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165") e nel Codice di comportamento specifico dei dipendenti del Comune di Trani, adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 28.01.2016, oltre che nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

La violazione ed elusione delle relative previsioni costituiscono causa di risoluzione immediata e di diritto della Convenzione, con salvezza, in ogni caso, del diritto dell'Ente a richiedere il risarcimento di tutti i danni eventualmente cagionati, deponendo in tal senso l'art. 2, comma 3, del citato D.P.R. n. 62/2013, espressamente richiamato dall'art. 3, lett. e), del Patto di Integrità.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula della Convenzione, il Concessionario di ciascun impianto sportivo ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito istituzionale della Stazione Appaltante.

## **29. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella Piattaforma, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

Nel caso in cui l'operatore economico presenti un'offerta contenente parti omissate, nella comunicazione dell'aggiudicazione la stazione appaltante dà atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento. Nel caso di rigetto della richiesta di oscuramento, prima del decorso del termine per l'impugnazione della decisione previsto all'articolo 36, comma 4, del codice, la Stazione Appaltante rende disponibile la documentazione omissando le parti di cui è stato chiesto l'oscuramento. Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione della decisione, è resa disponibile dell'offerta comprensiva delle parti ritenute non oscurabili.

## **30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che il concorrente ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Puglia – Sez. Bari.

Per quanto qui non espressamente previsto, si rinvia alla normativa vigente.

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 208 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.

### **31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che i dati saranno trattati per le finalità di gestione della procedura e per adempiere agli obblighi di legge disciplinati dal D.Lgs. n. 36/2023.

Si informa, altresì, che i diritti dell’interessato sono: diritto di revoca al consenso del trattamento dei dati personali (art. 7 comma 3 RGDP); diritto di ottenere l’accesso ai dati personali ed alle informazioni (art. 15 RGDP); diritto di rettifica (art. 16 RGDP); diritto alla cancellazione (Art.17 RGDP); diritto di limitazione del trattamento (art. 18 RGDP); diritto alla portabilità dei dati personali (art. 20 RGDP) ed il diritto di opposizione (art. 21 RGDP).

Tali diritti potranno essere esercitati inviando una comunicazione al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) avv. Roberto Mastrofini, società FONDAZIONE LOGOS SPA, con sede in via Lia, 13 Reggio di Calabria (RC) tel. 0632110514 e-mail: [rpd@comune.trani.bt.it](mailto:rpd@comune.trani.bt.it).

### **32. NORME ACCESSORIE**

I concorrenti, per il solo fatto di partecipare alla selezione, accettano esplicitamente ed incondizionatamente le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente avviso e dallo schema di convenzione.

La presentazione della domanda vincola il concorrente fin dal momento della sua presentazione ma non vincola, invece, l’Amministrazione all’aggiudicazione della concessione, né è costitutiva dei diritti dei concorrenti all’espletamento della procedura di aggiudicazione che l’amministrazione concedente si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento, in base a valutazioni di propria esclusiva convenienza.

Agli offerenti, in caso di sospensione o annullamento delle procedure, non spetterà alcun risarcimento o indennizzo.

L’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta. L’Amministrazione rimane, pertanto, impegnata solo con la stipula della convenzione. L’Amministrazione ha, in ogni caso, la facoltà di annullare o revocare la procedura di selezione e non procedere alla stipula della Convenzione, senza che l’aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa o diritto di sorta.

### **33. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile Unico di Progetto è il **Dott. Alessandro Nicola Attolico**, Responsabile dell'Area I – Affari Generali e Servizi alla persona.

Tel.: 0883/581307

### **34. PUBBLICITÀ**

Il presente Avviso ed i relativi allegati saranno pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sull'Albo Pretorio online del Comune di Trani, nonché sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione "*Amministrazione trasparente*" sottosezione "*Bandi di gara e contratti*" e nella Home – page del sito istituzionale dell'Ente.

Sarà inoltre cura dell'Ufficio Sport utilizzare ogni altro mezzo idoneo a dare la massima diffusione al presente Avviso.

Il Responsabile Unico del Progetto

**Dott. Alessandro Nicola Attolico**